

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 giugno 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 giugno 2017.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di riacquisto del 25 maggio 2017, regolata il 1° giugno 2017, dei relativi prezzi di emissione e di riacquisto e del capitale residuo circolante. (17A03994)..... Pag. 1

Ministero dell'interno

DECRETO 12 maggio 2017.

Modalità di cancellazione dei profili del DNA, di distruzione dei campioni biologici, di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei medesimi profili DNA. (17A03992)..... Pag. 2


Ministero della salute

DECRETO 18 maggio 2017.


Rettifica del decreto 27 aprile 2017, concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di miclobutanil, sulla base del dossier MBL0112 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011». (17A03965)..... Pag. 5

DECRETO 18 maggio 2017.

Modifica delle etichette relativamente all'inserimento delle colture di bietola da foglie e da coste, prezzemolo e basilico, per i prodotti fitosanitari a base di azadiractina, sulla base del dossier Azadirachtin A 26 g/l EC di Allegato III. (17A03966)..... Pag. 8



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
DECRETO 19 maggio 2017.	
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole Eolie. (17A04051).....	<i>Pag.</i> 16
Ministero dello sviluppo economico	
DECRETO 17 maggio 2017.	
Liquidazione coatta amministrativa della «Eurocom Società cooperativa in liquidazione», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore. (17A03935).....	<i>Pag.</i> 17
DECRETO 18 maggio 2017.	
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edile Tezzon - società cooperativa di lavoro in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore. (17A03910).....	<i>Pag.</i> 18
DECRETO 25 maggio 2017.	
Liquidazione coatta amministrativa dell'«ACLI L'Incontro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore. (17A03936).....	<i>Pag.</i> 18
DECRETO 25 maggio 2017.	
Liquidazione coatta amministrativa della «Jobaway società cooperativa», in Rimini e nomina del commissario liquidatore. (17A03937).....	<i>Pag.</i> 19
Presidenza del Consiglio dei ministri DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	
ORDINANZA 1° giugno 2017.	
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dagli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catania, di Enna e di Messina. (Ordinanza n. 459). (17A03929).....	<i>Pag.</i> 20
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	
Agenzia italiana del farmaco	
DETERMINA 22 maggio 2017.	
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Brunitray», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 968/2017). (17A03827).....	<i>Pag.</i> 22
DETERMINA 22 maggio 2017.	
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Miastina», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 969/2017). (17A03828).....	<i>Pag.</i> 23
DETERMINA 24 maggio 2017.	
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Clensia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1002/2017). (17A03913).....	<i>Pag.</i> 25
Università Guglielmo Marconi di Roma	
DECRETO RETTORALE 22 maggio 2017.	
Modifica dello statuto. (17A03909).....	<i>Pag.</i> 27
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Agenzia italiana del farmaco	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipidover» (17A03829)	<i>Pag.</i> 34
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ritonavir Accord» (17A03911).....	<i>Pag.</i> 35
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atosiban Ever Pharma» (17A03912).....	<i>Pag.</i> 36
Istituto per la vigilanza sulle assicurazione	
Cancellazione dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione delle persone giuridiche iscritte in Sezione E per perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n. 209/2005. (17A03993).....	<i>Pag.</i> 37
Ministero dell'interno	
Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Castel Campagnano. (17A03962).....	<i>Pag.</i> 37
Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Portocannone. (17A03963).....	<i>Pag.</i> 37



UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 22 maggio 2017.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;

Visto il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle università telematiche;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo statuto;

Viste le modifiche apportate al suddetto statuto;

Visto lo statuto vigente di questo Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 170 del 24 luglio 2009;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista la delibera del 14 aprile 2016 con cui il senato accademico ha approvato le proposte di modifica dello statuto vigente da sottoporre al Consiglio di amministrazione per la definitiva ratifica;

Vista la delibera del 14 dicembre 2016 con cui il Consiglio di amministrazione ha ratificato le suddette proposte di modifica dello Statuto vigente e disposto l'inoltro del nuovo testo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota MIUR prot. n. 2794 del 1° marzo 2017 con cui la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito alle modifiche statutarie proposte dall'Ateneo;

Vista la delibera del 16 marzo 2017 con cui il Senato Accademico, preso atto della congruenza e dell'opportunità dei rilievi mossi dalla Direzione generale del MIUR e della conseguente necessità di provvedere all'esecuzione di quanto richiesto, ha formulato le proposte di modifica alla bozza dello statuto trasmessa al MIUR in data 3 gennaio 2017, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per la definitiva ratifica;

Vista la delibera del 17 marzo 2017 con cui il Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ha recepito le osservazioni mosse dalla Direzione generale del MIUR, ratificando le proposte di modifica alla bozza dello Statuto trasmessa al MIUR in data 3 gennaio 2017, disponendo altresì l'inoltro al MIUR del nuovo te-

sto dello Statuto, per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota MIUR Prot. n. 6111 del 18 maggio 2017 con cui la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, ha espresso il proprio nulla osta alla pubblicazione del nuovo statuto dell'Ateneo sulla *Gazzetta Ufficiale*;

Preso atto della conseguente necessità di provvedere alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale;

Valutato ogni altro elemento opportuno;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica - secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna di questa Amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2017

Il rettore: BRIGANTI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
«GUGLIELMO MARCONI» - TELEMATICA

Titolo I


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Natura e finalità

1. È istituita l'Università degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica - di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.

2. L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.



3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Università, ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalità blended. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Università appartiene alla categoria delle Istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è dotata di personalità giuridica.

5. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'Ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

Art. 2.

Modalità e strumenti

1. L'Università è promossa e sostenuta dalla Fondazione «Tertium», con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori. A tale scopo concorre allo sviluppo dell'Ateneo, mediante l'utilizzo del proprio patrimonio immobiliare, la Fondazione «Marsilio Ficino», con sede in Roma.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

Art. 3.

Rilascio titoli

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, al termine dei corsi di studio previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università può istituire i Corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 4.

Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del senato accademico, dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 5.

Assicurazione della qualità di Ateneo

1. Al fine di assicurare il miglioramento continuo della qualità delle attività accademiche, l'Università adotta, così come previsto dalla normativa vigente, un sistema di assicurazione della qualità di Ateneo (AQ), che coinvolge gli organi centrali e tutto il proprio personale docente e amministrativo. Per realizzare tale obiettivo, l'Università si avvale di un presidio della qualità di Ateneo (PQA), disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il codice etico

1. L'Università adotta, ai sensi della normativa vigente, il codice etico. Il codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito dell'Ateneo.

2. Il codice etico, approvato dal Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale, individuando altresì le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.


Art. 7.

Accordi e convenzioni


1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con università e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica e stabilire proprie sedi nei relativi Paesi.



<p>Titolo II</p>	<p>b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università e provvedere all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Università;</p>
<p>ORGANI DELL'UNIVERSITÀ</p>	<p>c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;</p>
<p>Capo I</p>	<p>d) nominare il rettore scegliendolo all'interno di una rosa di quattro nominativi di cui due indicati dalla Fondazione «Tertivm» e due dalla Fondazione «Marsilio Ficino»;</p>
<p>ORGANI CENTRALI</p>	<p>e) designare, sentiti i rispettivi consigli, i presidi di facoltà e i direttori di Dipartimento, che durano in carica un triennio, scegliendoli tra i professori di ruolo, ordinari e associati, professori straordinari e professori a contratto, che svolgono l'attività didattica e di ricerca nell'Ateneo;</p>
<p>Art. 8.</p>	<p>f) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito il senato accademico, in ordine alle modifiche del presente statuto;</p>
<p>Organi</p>	<p>g) approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, sentito il senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università e provvedere, con la medesima maggioranza, sentito il senato accademico, in ordine alle modifiche degli stessi;</p>
<p>1. Sono organi centrali dell'Università:</p> <p>a) Il consiglio di amministrazione;</p> <p>b) Il presidente;</p> <p>c) Il rettore;</p> <p>d) Il senato accademico;</p> <p>e) Il nucleo di valutazione interno;</p> <p>f) Il collegio dei revisori dei conti;</p> <p>g) Il direttore generale.</p>	<p>h) deliberare, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà e di Dipartimento interessati, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori e alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;</p>
<p>Art. 9.</p>	<p>i) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;</p>
<p><i>Il consiglio di amministrazione - Composizione</i></p>	<p>j) approvare i regolamenti dell'Università e le relative modifiche;</p>
<p>1. Il consiglio di amministrazione è così composto:</p> <p>a) sei componenti nominati dalla Fondazione «Tertivm»;</p> <p>b) sei componenti nominati dalla Fondazione «Marsilio Ficino»;</p> <p>c) Il rettore.</p>	<p>k) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;</p>
<p>2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, rappresentanti permanenti, o non, di organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, i quali si impegnano a versare all'atto della nomina e per ciascun rappresentante, un contributo in danaro, per il funzionamento dell'Università, nelle forme e nella misura determinata annualmente dal consiglio di amministrazione stesso.</p>	<p>l) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;</p>
<p>3. La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità di costituzione del consiglio.</p>	<p>m) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;</p>
<p>4. Il consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui al comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Università.</p>	<p>n) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;</p>
<p>5. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.</p>	<p>o) nominare, su proposta del rettore, i componenti del collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;</p>
<p>6. Assiste alla seduta del C.d.A., con funzioni di segretario, il direttore generale.</p>	<p>p) deliberare in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina;</p>
<p>Art. 10.</p>	<p>q) approvare il piano strategico triennale, su proposta congiunta del rettore e del direttore generale, predisposto con riferimento alle rispettive aree di competenza.</p>
<p><i>Il consiglio di amministrazione - Competenze</i></p>	<p>r) approvare il codice etico dell'Università, stabilendo le sanzioni previste per la sua violazione;</p>
<p>1. Il consiglio di amministrazione svolge attività di programmazione e di indirizzo generale dell'Università e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.</p>	<p>s) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi.</p>
<p>Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza.</p>	<p>3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione.</p>
<p>2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:</p> <p>a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;</p>	<p>4. Il consiglio di amministrazione è convocato, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.</p>
<p></p>	<p>5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente sia il presidente che il segretario.</p>



Art. 11.

Il presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

- a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
- b) ha la rappresentanza legale dell'Università, anche in giudizio;
- c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta, ove costituita;
- d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta, salva la competenza del rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica.
- e) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, che verranno sottoposti alla ratifica del consiglio medesimo nella prima seduta utile;
- g) in caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere più anziano per carica e, in caso di parità, di età.

Art. 12.

La giunta

1. Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi la funzionalità, può provvedere a costituire una giunta quale sua emanazione operativa composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, e da uno a tre consiglieri scelti di comune accordo.

2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i presidi di facoltà e i direttori dei dipartimenti allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. Sulla base di specifiche deleghe del consiglio di amministrazione, la giunta delibera:

- a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;
- b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;
- c) sentito il consiglio di facoltà, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;
- d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;
- e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché, sugli assegni di ricerca.

4. La giunta adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 13.

Il rettore

1. Il rettore è nominato ai sensi dell'art. 10 del presente statuto tra personalità del mondo accademico di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.

2. Il rettore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

3. Il rettore:

- a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;
- b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;
- c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni assicurandone il coordinamento con il consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico, che verranno sottoposti alla ratifica del senato stesso nella prima seduta utile;

g) nomina i componenti del presidio della qualità di ateneo individuando il presidente quale suo delegato;

h) elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al direttore generale, il piano strategico triennale, sentito il senato accademico;

i) stipula accordi e convenzioni in materia scientifica e didattica con altri Atenei, enti e soggetti pubblici e privati;

j) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente;

k) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

4. Il rettore può designare tra i professori di ruolo e i professori straordinari dell'Università, un pro-rettore, chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

5. Il rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti tra le sue competenze.

Art. 14.

Il senato accademico

1. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo convoca e lo presiede, dai presidi delle facoltà istituite, e dai direttori dei dipartimenti. In caso di assenza o di impedimento del rettore, il senato accademico è presieduto dal pro-rettore. In caso di assenza o di impedimento anche del pro-rettore, il senato accademico è presieduto dal componente con maggiore anzianità nella carica e, in caso di parità, di età.

2. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono assegnate dalle norme dell'ordinamento universitario e dal presente statuto.

In particolare, il senato accademico:

a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo;

b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;


c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, sentiti i consigli di facoltà e di dipartimento interessati;

d) esprime parere sulle modifiche dello statuto, del regolamento didattico di Ateneo, del regolamento Generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università;

e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti;

g) può contribuire, con pareri e proposte, alla definizione del Piano strategico triennale;



h) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore.

3. Alle adunanze del senato accademico partecipa il direttore generale, ovvero persona dallo stesso delegata, il quale esercita le funzioni di segretario.

Art. 15.

Il nucleo di valutazione interno

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, e nominati dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

2. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli organi accademici. Coadiuvata e collabora con i suddetti organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attività di tutta l'Università, secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

3. L'Università assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e della tutela della privacy.

Art. 16.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'università, adottato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 17.

Il direttore generale

1. Il direttore generale dell'Università è assunto, con delibera del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

2. Il direttore generale elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al rettore, il piano strategico triennale.

3. Al direttore generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.

Capo II

ALTRI ORGANI

Art. 18.

Il collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato, dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, e ad esprimere in merito parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il collegio di disciplina è composto da cinque membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra professori e ricercatori a tempo indeterminato.

3. I componenti del collegio di disciplina, effettivi e supplenti, sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore con decreto rettorale e restano in carica tre anni e non sono immediatamente rinnovabili.

4. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore ordinario più anziano in ruolo.

5. Il collegio opera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

6. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.


7. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

8. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

9. Il parere del collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

10. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

11. Il procedimento si estingue ove la decisione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.



12. Il rettore, in qualsiasi fase del procedimento, può sospendere in via cautelare dall'Ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio di disciplina, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

13. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo a corresponsioni di compensi, emolumenti ed indennità.

Titolo III

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 19.

Strutture per la didattica e la ricerca

1. Costituiscono strutture didattiche e di ricerca:

- a) le facoltà;
- b) i corsi di studio;
- c) i dipartimenti.

Art. 20.

Le facoltà

1. Le facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Sono organi della facoltà:

- a) il preside;
- b) il consiglio di facoltà.

Art. 21.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà. In particolare, il preside:

- a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;
- b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento in materia didattica;
- c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà;
- d) è membro di diritto del senato accademico;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

2. Il preside viene nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo, ordinari e associati, professori straordinari e professori a contratto, che svolgono l'attività didattica e di ricerca nell'Ateneo.

3. Il preside dura in carica tre anni accademici e può essere rinominato.

Art. 22.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo, ordinari e associati, e dai professori straordinari. Fanno parte inoltre del

consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di facoltà approvato dal consiglio di amministrazione.

2. Sono compiti del consiglio di facoltà:

- a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
- b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;
- c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
- d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
- e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 23.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Così come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ciascuna facoltà è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, disciplinata da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.

2. La partecipazione al predetto organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 24.

I corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

2. Per ogni corso di studio viene nominato:

- a) un coordinatore;
- b) un gruppo di gestione assicurazione della qualità (AQ), le cui funzioni vengono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 25.

I dipartimenti

1. I dipartimenti, istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono strutture preposte alla promozione e al coordinamento delle attività di ricerca.

2. Le modalità di funzionamento di ciascun dipartimento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.


3. Le attività che il dipartimento pone in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il supporto degli uffici centrali di Ateneo, sono:

- a) attività di studio, di ricerca e di sperimentazione;
- b) attività di formazione.

4. Il dipartimento adotta un sistema di assicurazione della qualità (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dipartimentali, secondo le indicazioni dell'ANVUR, del nucleo di valutazione interno e del presidio della qualità di Ateneo.

5. Sono organi dei dipartimenti:

- a) il consiglio di dipartimento;
- b) il direttore;
- c) la giunta.



Art. 26.

Il consiglio di dipartimento - Composizione

1. Il consiglio di dipartimento è composto:

- a) dal direttore, che lo presiede;
- b) dai professori e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del dipartimento;
- c) dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti di ricerca o titolari di borse di studio dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del dipartimento. I rappresentanti sono eletti o designati dai componenti che dovranno rappresentare.

2. La mancata partecipazione di una o più delle componenti rappresentative (punto c del presente articolo), ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.

Art. 27.

Il consiglio di dipartimento - Competenze

1. In particolare, il consiglio di dipartimento:

- a) determina i criteri per l'organizzazione del dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne;
- b) approva la politica per la qualità della ricerca del dipartimento coerentemente con la politica per la qualità dell'Ateneo;
- c) approva il piano annuale e triennale di ricerca del dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dai piani strategici di Ateneo;
- d) formula delle proposte in ordine alla chiamata del personale docente e ricercatore;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 28.

Il direttore del dipartimento

1. Il direttore del dipartimento è nominato dal rettore, previa designazione del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di dipartimento.

2. Il direttore resta in carica tre anni e può essere rinnovato con le stesse procedure.

3. In particolare, il direttore:

- a) è il rappresentante *pro tempore* del dipartimento;
- b) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli organi centrali dell'Ateneo;
- c) sovrintende al funzionamento generale del dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie;
- d) è membro di diritto del senato accademico.

4. In caso di impedimento temporaneo, il direttore può delegare le proprie funzioni ad un vice-direttore, scelto tra i membri del consiglio di dipartimento, dandone comunicazione al consiglio stesso ed al rettore.

Art. 29.

La giunta del dipartimento

1. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La giunta è composta dal direttore del dipartimento, che la presiede, e da un massimo di tre membri eletti tra i componenti del consiglio di dipartimento, dal consiglio medesimo.

3. La giunta resta in carica tre anni e può essere rinnovata con le stesse procedure. In caso di dimissioni del direttore, la giunta decade.

Titolo IV

SOGGETTI

Art. 30.

Corpo docente e ricercatore

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori, si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle università statali.

Art. 31.

Attività di ricerca e di insegnamento

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.

3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Cessazione dell'attività

1. Qualora l'Università debba, per qualsiasi motivo, cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal consiglio di amministrazione alla fondazione Tertivum.

Art. 33.

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03909

